SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2003, n. **207.**

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2003, n. **208.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute . . . . Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2003.

Modifica del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica . . . . Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2003.

Ripartizione nei profili professionali dei contingenti di personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del soppresso Ministero del commercio con l'estero. Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 luglio 2003.

Determinazione dei compensi da corrispondere ai docenti universitari di lingue straniere nominati ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Pag. 22

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 luglio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, seconda quota della terza annualità . . . . Pag. 22

DECRETO 24 luglio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, terza quota della terza annualità . . . . Pag. 25

Ministero della salute

DECRETO 18 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diftetall» . . . . Pag. 28

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 febbraio 2003.

Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modifiche del Programma degli interventi per Roma capitale . . . . Pag. 28

DECRETO 10 marzo 2003.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Mammola. . . . Pag. 46

DECRETO 12 marzo 2003.

Delega di attibuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. dott. Paolo Uggè . . . Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 14 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli. Pag. 48

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia . . . . Pag. 48

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Prato-2 . . . . Pag. 48

Agenzia del territorio

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza. Pag. 49

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara. . . . . Pag. 50

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Rimini . . Pag. 50

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza. Pag. 51

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola. (Determinazione n. 21/D/03) . . . . Pag. 51

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Novara. (Determinazione n. 20/D/03). Pag. 52

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato. (Determinazione n. 19/D/03) . . . . Pag. 52

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo e della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo. (Determinazione n. 18/D/03) . . . . Pag. 53

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 20 giugno 2003, n. **11.**

Influenze della direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nelle procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori d'incendio ed al rinnovo. Pag. 54

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 31 luglio 2003, n. **1299962.**

Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriale 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003 . . . . Pag. 56

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 1° e 4 agosto 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.. Pag. 58

Ministero della salute:

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tegens» . . . . Pag. 58

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dermoangiopan» . . . . Pag. 59

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gradient Polifarma» . . . . . . Pag. 59

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clarens» . . . . Pag. 59

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortamide». Pag. 59

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sidervim». Pag. 59

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. . . . . . . Pag. 59

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo soluzione sulfo balsamica» . . . . Pag. 60

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nootropil 20% soluzione orale». . . . . Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. **209.**

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

03G0227

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2003, n. **207.**

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva)

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. La sospensione non si applica:

a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale nonché dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.

Art. 2.

(Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione)

1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-*bis*, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.

7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.

8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-*bis* e 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

Art. 3.

(Stranieri)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 4.

(Prescrizioni)

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-*bis* e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

Art. 5.

(Applicazione dell'articolo 4 della legge n. 381 del 1991)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento)

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei Deputati (atto n. 3323):

Presentato dall'on. Pisapia ed altri il 29 ottobre 2002.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 novembre 2002 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 20 novembre 2002, 3, 10, 11, 12, 17, 18 e 22 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 16, 21 e 22 gennaio 2003 e approvato in un Testo unificato con l'atto n. 3386 (FANFANI ed altri) il 4 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1986):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, in data 6 febbraio 2003 con pareri della 1ª, 3ª, 11ª, 12ª e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5, 12, 18, 27 marzo 2003 e 1º aprile 2003.

Esaminato in aula il 7, 8, 15 maggio 2003, 11, 19, 24 giugno 2003 e approvato con modificazioni il 25 giugno 2003.

Camera dei Deputati (atto n. 3323-3386-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, in data 30 giugno 2003, con il parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 1º, 2 e 3 luglio 2003.

Esaminato in aula il 7, 9 luglio 2003 e approvato, con modificazioni, il 10 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1986-B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, in data 11 luglio 2003, con pareri della 1ª commissione e Commissione speciale in materia di infanzia e minori.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17, 21, 24, 28 e 30 luglio 2003.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 2003.

Camera dei Deputati (atto n. 3323-3383-D):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1º agosto 2003 con il parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 1º agosto 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 663 del codice di procedura penale:

«Art. 663 *(Esecuzione di pene concorrenti)*. — 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665, comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.».

— Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 26 luglio 2975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà):

«Art. 54 *(Liberazione anticipata)*. — 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.».

— La sezione I, del capo III, del titolo XII del libro II del codice penale tratta: «Dei delitti contro la personalità individuale».

— Si riporta il testo degli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale:

«Art. 609-*bis (Violenza sessuale)*. — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

«Art. 609-*quater (Atti sessuali con minorenne)*. — Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-*bis*, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-*ter*, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.».

«Art. 609-*octies (Violenza sessuale di gruppo)*. — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».

— Si riporta il testo degli articoli 4-*bis*, 14-*bis* e 14-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 4-*bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)*. — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'art. 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, art. 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di

detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

«Art. 14-*bis* *(Regime di sorveglianza particolare)*. — 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.».

«Art. 14-*ter* *(Reclamo)*. — 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-*bis* del titolo II.».

«Art. 102 *(Abitualità presunta dalla legge)*. — È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.».

«Art. 105 *(Professionalità nel reato)*. — Chi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.».

«Art. 108 *(Tendenza a delinquere)*. — È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.».

— Si riporta il testo degli articoli 69-*bis*, 51-*bis* e 51-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 69-*bis* *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. — 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'art. 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art. 30-*bis*.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'art. 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.».

«Art. 51-*bis* *(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà)*. — 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-*quinquies* o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.».

«Art. 51-*ter* *(Sospensione cautelativa delle misure alternative)*. — 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o di detenzione domiciliare speciale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospen-

sione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

— Si riporta il testo dell'art. 678 del codice di procedura penale:

«Art. 678 *(Procedimento di sorveglianza)*. — 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'art. 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell'art. 667.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa)*. — 1. *(Omissis)*.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo stramero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3-16 *(omissis)*.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 282-*bis* e 283 del codice di procedura penale:

«Art. 282-*bis (Allontanamento dalla casa familiare)*. — 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'art. 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280.».

«Art. 283 *(Divieto e obbligo di dimora)*. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accettare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 47 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 47 *(Affidamento in prova al servizio sociale)*. — 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

12-*bis*. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-*bis* nonché l'art. 54, comma 3.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), come modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193:

«Art. 4 *(Persone svantaggiate)*. — 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli *ex* degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.».

03G0241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2003, n. **208.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Considerato che con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è stato istituito il Ministero della salute;

Ritenuta, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ministro e Uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: «Ministero», e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 165 del

2001, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

3. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'ufficio di Gabinetto;

c) l'ufficio legislativo;

d) la segreteria tecnica del Ministro;

e) l'ufficio stampa;

f) il servizio di controllo interno;

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono inoltre operare consiglieri nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti previsti dall'articolo 9, comma 1.

5. I titolari degli uffici di cui al comma 3, lettere da *a)* ad *f)*, sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento; i capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera *g)*, sono nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto direttamente fiduciario e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di gabinetto e legislativo.

7. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Ufficio di Gabinetto costituisce centro autonomo di responsabilità amministrativa degli uffici di diretta collaborazione, che può essere articolato in uno o più centri di costo.

Art. 2.
Segreteria del Ministro

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla Pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario con il Ministro.

Art. 3.
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

2. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere nominati vice Capo di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno con funzioni vicarie.

3. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

Art. 4.
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le mate-

rie di interesse del Ministero. Svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Può essere nominato il Vice Capo dell'Ufficio legislativo fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 5.
Segreteria tecnica del Ministro

1. La segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il Capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Art. 6.
Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con le altre strutture di informazione pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro fra giornalisti professionisti.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7.
Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita la propria attività in posizione di autonomia operativa e riferisce direttamente al Ministro.

2. L'organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione, tutti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

3. Il servizio redige trimestralmente un rapporto riservato al Ministro sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione ed una relazione annuale.

4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione.

5. A supporto del servizio è assegnato un contingente di personale per un massimo di venti unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia. La dotazione si intende aggiuntiva rispetto al contingente complessivo previsto dall'articolo 9, comma 1.

Art. 8.
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre posizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Art. 9.
Personale degli uffici

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 5, e all'articolo 8, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero nelle ipotesi di documentata necessità, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del predetto contingente complessivo, fino a dodici collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed esperti e consulenti esterni di provata competenza, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unità stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero, assegnando unità di personale delle aree funzionali A e B in numero non superiore al venti per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 10, comma 5. La Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 10.
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come appresso articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, maggiorato del cinquanta per cento;

d) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

f) per gli esperti esterni del servizio di controllo interno è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

3. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni, vigenti nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 11.
Modalità di gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 1, comma 3, esclusa la lettera *f)*, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 12.
Norme finali e abrogazioni

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

3. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 264

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 7. *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi, e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— L'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico

accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a, norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, concerne: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo».

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, citato in note alle premesse è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo).* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutive dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì

salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.»:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio).* — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è il seguente:

«Art. 7. *(Portavoce).* — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, citato in note alle premesse, è il seguente:

«1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.»:

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 7 e dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, citato in note alle premesse, è il seguente:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

«Art. 1. *(Principi generali del controllo interno).* — *(Omissis).*

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) - c) (Omissis);

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».

— Il testo dell'art. 19, comma 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

— Il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti) è il seguente:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) (Omissis);

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali).* — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

Nota all'art. 12:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità».

03G0235

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2003.

Modifica del Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, lettera *c)*, e comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2000 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha modificato l'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione del consiglio dell'Istat del 23 settembre 2002 con la quale l'organo ha deliberato la modifica dell'art. 3, comma 4, lettera *e)*, dell'art. 8, commi 6 e 7, e dell'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000, al fine di adeguare alla sopracitata normativa la disciplina contenuta nel suddetto regolamento di organizzazione in tema di nomina e valutazione dei dirigenti generali;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della deliberazione citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, concernente la delega all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Decreta:

1. È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istat del 23 settembre 2002 concernente la modifica del regolamento di organizzazione dell'Istat, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000, come di seguito specificato.

2. L'art. 3, comma 4, lettera *e)*, è modificato come segue:

«*e)* prepone i dirigenti alla direzione generale e ai dipartimenti, determinandone le responsabilità; prepone altresì i dirigenti alle direzioni centrali, determinandone le responsabilità, sentito il direttore generale o il direttore del dipartimento cui appartiene la direzione centrale».

3. L'art. 8, commi 6 e 7, è modificato come segue:

«6. La valutazione del direttore generale e dei direttori di dipartimento è effettuata dal presidente sulla base degli elementi forniti dall'organismo di valutazione e controllo strategico. Il presidente effettua altresì la valutazione dei direttori centrali, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale e dai direttori di dipartimento. Il presidente riferisce al consiglio degli esiti della valutazione.

7. Il direttore generale e i direttori di dipartimento provvedono alla valutazione dei dirigenti dei servizi e degli uffici regionali, nonché degli altri dirigenti comunque assegnati ai rispettivi uffici. Per la valutazione dei dirigenti deve essere acquisito il parere dei competenti direttori centrali, ove esistenti. I suddetti responsabili della valutazione riferiscono al consiglio, tramite il presidente, degli esiti della valutazione».

4. L'art. 9, comma 2, lettera *d)*, è modificato come segue:

«*d)* organizzano, rispettivamente, l'attività della direzione generale e dei dipartimenti; coordinano l'attività dei direttori centrali e dei dirigenti dei servizi; prepongono i dirigenti ai servizi, da scegliersi tra i dirigenti amministrativi e gli appartenenti al primo e secondo livello professionale dell'Istituto, sentito il direttore centrale cui appartiene il servizio; esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia del titolare; valutano risultati e responsabilità dei dirigenti dei servizi».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

p. *Il Presidente*
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 88

03A08898

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2003.

Ripartizione nei profili professionali dei contingenti di personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del soppresso Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001, S.O. n. 120/L, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite, dall'art. 12 e dalla tabella *A*, allegata allo stesso, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero delle attività produttive, costituite, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei soppressi Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle comunicazioni, nonché dai contingenti di personale da trasferire dagli ex Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per l'espletamento delle funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive, come disposto dall'art. 27 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con cui, tra l'altro, a rettifica degli articoli 2, 27, 28, 29, 31 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e stato istituito il Ministero delle comunicazioni;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle attività produttive con nota n. 20020185045 in data 9 dicembre 2002, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, al fine di attribuire i diversi profili professionali ai contingenti di personale appartenente a ciascuna delle posizioni economiche delle aree funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero, così come definite nella tabella *B*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Considerato che la proposta ripartizione nei diversi profili professionali dei contingenti di personale appartenente alle posizioni economiche delle aree funzionali A, B e C del soppresso Ministero del commercio con l'estero, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese di personale, né apporta modifiche alla dotazione organica vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e non incide sugli adempimenti in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, previsti dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato, altresì, che non è stato ancora costituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero delle attività produttive, previsto dal comma 5 dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 13, quinto comma del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Preso atto degli accordi per l'individuazione dei nuovi profili professionali intervenuti tra i rappresentanti dell'ex Ministero del commercio. con l'estero e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettivamente sottoscritti in data 26 settembre 2000 e 7 maggio 2002;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/55/PRODUTT/48294 del 15 maggio 2003, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle attività produttive con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto richiesto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la ripartizione del personale appartenente alle posizioni economiche delle aree funzionali A, B e C del soppresso Ministero del commercio con l'estero, è determinata secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 maggio 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 87

TABELLA *A*

Ex Ministero del Commercio con l'Estero

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	29
Direttore in economia e commercio internazionale	15
Direttore informatico	2
Totale	46
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	26
Funzionario in economia e commercio internazionale	11
Funzionario informatico	3
Totale	40
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	50
Collaboratore in economia e commercio internazionale	8
Collaboratore informatico	2
Totale	60
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	113
Assistente informatico	15
Assistente tecnico	2
Totale	130
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	120
Operatore tecnico	2
Totale	122
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto amministrativo	53
Addetto ai servizi tecnici	30
Totale	83
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari	32
Totale	32
Totale aree funzionali	513

03A09037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2003.

Determinazione dei compensi da corrispondere ai docenti universitari di lingue straniere nominati ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 125-*quater*, comma 3-*quinquies*, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 9, comma 4, lettera *B*, legge 12 marzo 2001, n. 48;

Ritenuta la necessità di determinare le indennità spettanti ai docenti universitari di lingue straniere nominati ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4, del regio decreto citato, come modificato dall'art. 9, punto 1, legge n. 48/200;

Ritenuta l'opportunità di equiparare dette indennità a quelle percepite dai docenti universitari componenti della commissione nelle materie giuridiche;

Di concerto con il Ministro dell'economia e finanze;

Decreta:

Ai docenti universitari delle lingue straniere nominati ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono corrisposte le indennità previste per i docenti universitari componenti della commissione nelle materie giuridiche come determinate dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A09160

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, seconda quota della terza annualità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'articolo 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa e che con decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 6705 del 27 gennaio 2003, si è disposta l'emissione e l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi ad una prima quota della terza annualità, per l'importo di euro 320.630.000;

Vista la lettera n. 2003/109121 del 7 luglio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra gli altri, un elenco riguardante i nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, per complessivi 3.179.000 euro, tenuto conto dell'importo di 1.598,60 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, per l'ammontare nominale di complessivi 3.179.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di € 3.177.401,40 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 1.598,60 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è disposta l'emissione di una seconda quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 3.179.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	3002	Banca di Roma s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Taranto A	Banca di Roma s.p.a.	6978161005	5.045,42	6.000,00	954,58
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		5.045,42	6.000,00	954,58

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
2	3069	Banca Intesa s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Reggio Calabria	Mediofactoring s.p.a.	6760500154	31.553,19	32.000,00	446,81
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		31.553,19	32.000,00	446,81

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
3	5748	Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Chieti	SERIT	1141320687	3.113.853,79	3.114.000,00	146,21
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		3.113.853,79	3.114.000,00	146,21

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
4	3226	Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Trieste	Uniriscossioni s.p.a.	51665[illegible]0013	26.949,00	27.000,00	51,00
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		26.949,00	27.000,00	51,00

TOTALE TITOLI IN EURO	3.179.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	1.598,60
NUMERO BENEFICIARI	4

03A09161

DECRETO 24 luglio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, terza quota della terza annualità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 1999 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1º gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilanci o di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa e che con decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 6705 del 27 gennaio 2003, si è disposta l'emissione e l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi ad una prima quota della terza annualità, per l'importo di euro 320.630.000;

Vista la lettera n. 2003/109121 del 7 luglio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra gli altri, un elenco riguardante i nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 79 della citata legge n. 342 del 2000, per complessivi 8.494.000 euro, tenuto conto dell'importo di 2.033,81 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza luglio 2009, per l'ammontare nominale di complessivi 8.494.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 8.491.966,19 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 2.033,81 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è disposta l'emissione di una terza quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali € 8.494.000, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO
AL DM N. 67676 DEL 24 LUGLIO 2003

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	3069	Banca Intesa s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Reggio Calabria	INTESA RISCOSSIONE TRIBUTI	12906320150	950.846,11	951.000,00	153,89
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		950.846,11	951.000,00	153,89

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
2	1030	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Ragusa	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	833920150	59.928,36	60.000,00	71,64
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		59.928,36	60.000,00	71,64

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
3	5424	Banca Popolare di Bari

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Foggia B	G.E.CA.P. s.p.a.	1666060718	356.979,42	357.000,00	20,58
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		356.979,42	357.000,00	20,58

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
4	5390	Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Pistoia A	G.E.T. s.p.a.	141940478	15.562,06	16.000,00	437,94
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		15.562,06	16.000,00	437,94

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
5	5262	Banca Popolare Pugliese

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Lecce	SO.BA. RI.T. s.p.a.	2340100755	160.421,22	161.000,00	578,78
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		160.421,22	161.000,00	578,78

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
6	5728	Banca Popolare di Vicenza

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Udine	S.F.E.T. s.p.a.	1566000309	2.375,01	3.000,00	624,99
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		2.375,01	3.000,00	624,99

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
7	3226	Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Trieste	Unirlscossioni s.p.a.	05165540013	6.945.854,01	6.946.000,00	145,99
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		6.945.854,01	6.946.000,00	145,99

TOTALE TITOLI IN EURO	8.494.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	2.033,81
NUMERO BENEFICIARI	7

03A09162

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 luglio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diftetall».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nella parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 3 febbraio 2003 della ditta Chiron S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Chiron S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

Specialità medicinale: DIFTETALL.

Confezione: pediatrico 10 fiale sosp. iniett. 0,5 ml - A.I.C. n. 003671 094.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A09053

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 febbraio 2003.

Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modifiche del Programma degli interventi per Roma capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 107 del 31 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Vista la deliberazione n. 1/2002, adottata dalla commissione per Roma capitale in data 23 dicembre 2002;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, così come definite dalla commissione per Roma capitale nella seduta del 23 dicembre 2002, con deliberazione n. 1/2002, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 197

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE
(*Ex lege* n. 396/1990 - Deliberazione n. 1/2002
Seduta del 23 dicembre 2002)

OGGETTO: legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modificazioni del Programma degli interventi per Roma capitale. Rimodulazione degli stanziamenti del programma e ripartizione di risorse iscritte in bilancio e di economie rivenienti da minori occorrenze finanziarie.

LA COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.»;

Visto il Programma degli interventi per Roma capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) sono stati iscritti nel bilancio dello Stato, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, finanziamenti relativi alla legge n. 396/1990 pari a € 113.621.000 per l'annualità 2002, € 154.937.000 per l'annualità 2003, € 103.291.000 per l'annualità 2004;

Considerato che, alla luce degli stanziamenti recati dalla tabella *D* della predetta legge finanziaria 2002, si rende necessario provvedere alla ripartizione della somma di € 25.823.000 per l'annualità 2002, di € 56.810.000 per l'annualità 2003, e di € 103.291.000 per l'annualità 2004;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 107 del 31 luglio 2002;

Considerato che, successivamente all'adozione della predetta deliberazione del consiglio comunale di Roma, sono pervenute alla commissione per Roma capitale richieste aggiuntive da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per circa 6,60 milioni di euro; della Croce rossa italiana per 2,0 milioni di euro, della provincia di Roma per circa 1,81 milioni di euro, della regione Lazio per circa 7,74 milioni di euro e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,0 milioni di euro;

Considerato che la provincia di Roma ha trasmesso la rimodulazione di importi relativi a interventi di propria competenza finanziati con stanziamenti pregressi, per complessivi di euro 13.300.000,00, chiedendo che detta somma venga destinata alla parziale copertura di nuovi interventi di propria competenza, in conto annualità 2002, e chiedendo altresì che la rimodulazione di finanziamento operata a carico dell'intervento d1.35 «S.P. Laurentina», pari a euro 6.216.709,21, sia traslata a valere su future disponibilità;

Considerato che il complesso delle richieste di inserimento dei nuovi interventi sopra citate, al netto delle rimodulazioni, comporta un fabbisogno ulteriore di euro 21.170.345;

Considerato che detto importo è superiore all'ammontare dei fondi recati dalla tabella *D* della legge finanziaria 2002, e che pertanto per il relativo finanziamento occorre fare fronte mediante utilizzo di risorse rivenienti dalla rimodulazione di assegnazioni finanziarie assentite a valere su fondi di annualità pregresse;

Considerato che, a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta, il finanziamento *ex lege* n. 396/1990 assentito all'intervento f2.2.2 «Realizzazione del nuovo Centro congressi EUR ed interventi connessi», di titolarità dell'EUR S.p.a. può essere ridotto nella misura di € 6.197.000,00;

Considerato che è nella disponibilità della commissione Roma capitale la somma di € 3.727.000,00, riveniente dalla deliberazione n. 1 del 24 aprile 2001, recepita con decreto ministeriale 10 maggio 2001;

Considerato che l'intervento e2.2 «Attività di monitoraggio degli interventi del Programma Roma capitale», di titolarità dell'ufficio Roma Capitale, finanziato per € 514.000, può essere traslato a nuove annualità nelle more della definizione delle procedure attuative;

Considerato che dalla rimodulazione delle somme sopra riportate, si determina la disponibilità complessiva di € 10.438.000,00;

Visti i verbali delle riunioni svoltesi il giorno 14 novembre 2002, 4 dicembre 2002 e 13 dicembre 2002 nel corso delle quali le amministrazioni interessate hanno concordato le modalità di inserimento dei nuovi interventi all'interno del Programma Roma capitale e del reperimento delle relative risorse integrative;

Considerato che, nel corso di dette riunioni, è emersa la possibilità di rimodulare l'assegnazione finanziaria a favore dell'intervento e3.1.6 «Acquisizione Villa Rivaldi», di titolarità del comune di Roma, disposta con decreto ministeriale 10 maggio 2001, conto annualità 2003, pari a € 5.422.000, che viene traslata a valere su future disponibilità;

Considerato che, per effetto della suddetta rimodulazione, la disponibilità complessiva da destinare alla copertura finanziaria delle proposte di inserimento di nuovi interventi e alle richieste integrative di finanziamento si ridetermina in € 15.860.000;

Considerato che l'ulteriore copertura finanziaria necessaria, può essere rinvenuta attraverso la rimodulazione delle somme che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del ribasso di gara agli interventi inseriti nel Programma Roma capitale di titolarità, rispettivamente, del comune di Roma e del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che, in relazione alla proposta presentata dalla provincia di Roma riguardante l'intervento denominato «Ristrutturazione della S.S. via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata», il comune di Roma ha chiesto che l'inserimento nel programma di Roma capitale sia deliberato fatta salva la possibilità di verificare l'effettiva competenza della provincia di Roma in relazione all'intervento medesimo;

Considerato che il comune di Roma ha presentato, tra l'altro, proposte di variazione di titolo e di aggregazione di interventi che ricadono in ambito di aree archeologiche ovvero interessano beni storico-monumentali sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Considerato inoltre che, in sede di chiusura contabile di interventi di titolarità del comune di Roma sono state accertate economie rispetto alle somme materialmente trasferite, e che dette somme, negli importi che saranno comunicati da parte del comune di Roma e autorizzati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere considerate quali anticipazioni di erogazioni per il finanziamento di nuovi interventi;

Considerato che l'Opera romana per la preservazione della fede ha richiesto, per gli aspetti esclusivamente procedurali, l'inserimento nel programma Roma capitale di centri parrocchiali da realizzarsi nell'ambito della periferia urbana di Roma;

Ritenuto di approvare le variazioni al titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui all'allegato *A*, con la precisazione che i finanziamenti attribuiti al comune di Roma, per interventi in aree archeologiche, non costituiscono avallo di titolo pertinenziale;

Ritenuto di procedere al definanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili nel prossimo triennio (allegato *B*);

Ritenuto di procedere alla riduzione degli stanziamenti, a valere sulle annualità 2000, 2002 e 2003 disposti con decreto ministeriale 21 dicembre 2000 e decreto ministeriale 10 maggio 2001, degli interventi per i quali sono emerse difficoltà tecniche di avvio immediato (allegato *C*);

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità (allegato *D*);

Ritenuto di ridurre il finanziamento *ex lege* n. 396/1990 relativo all'intervento f.2.2.2 «Realizzazione del nuovo Centro congressi EUR ed interventi connessi», di titolarità dell'EUR S.p.a. nella misura di € 6.197.000, in relazione al ribasso d'asta intervenuto;

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per definanziamenti, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato *E*;

Ritenuto di ripartire le disponibilità recate dalla legge finanziaria 2002, in conto annualità 2002, 2003 e 2004, a favore degli interventi ricompresi nell'allegato *F*, al netto della somma di € 413.165,51, destinata in conto annualità 2004 al funzionamento della Divisione Roma capitale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990;

Ritenuto di destinare alla copertura finanziaria degli interventi riportati nell'allegato *G*, la cui proposta di inserimento nel programma è intervenuta successivamente alla adozione della deliberazione n. 107/2002 da parte del consiglio comunale di Roma, la complessiva somma di € 15.860.000, di cui € 3.727.000,00, derivante dalla disponibilità della Commissione Roma capitale determinatasi con la deliberazione n. 1/2001 del 24 aprile 2001; la somma di € 6.197.000,00, riveniente dal ribasso d'asta dell'intervento «Centro congressi EUR», cod. f 2.2.2, di titolarità dell'ente EUR S.p.a., la somma di € 514.000, riveniente dalla rimodulazione dell'intervento e2.2 «Attività di monitoraggio degli interventi del Programma Roma capitale», di titolarità dell'ufficio Roma Capitale; la somma di € 5.422.000, riveniente dalla rimodulazione dell'intervento e3.1.6 «Acquisizione Villa Rivaldi», di titolarità del comune di Roma;

Ritenuto di fare salva la possibilità di accertare le effettive competenze della provincia di Roma in relazione all'intervento denominato «Ristrutturazione della S.S. via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata»;

Ritenuto altresì di destinare le ulteriori somme derivanti dall'applicazione dei ribassi di gara di interventi di titolarità del comune di Roma presenti nel Programma Roma capitale, alla copertura finanziaria degli interventi compresi nell'allegato *G* individuati mediante asterisco;

Ritenuto di destinare alla copertura finanziaria degli interventi «Complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli» e «Palatino Foro Romano: *scalae graecae*», di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, le somme rivenienti da ribassi di gara relativi a interventi di titolarità del Ministero medesimo;

Ritenuto, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di consentire al comune di Roma di trattenere presso la propria tesoreria le economie accertate in sede di chiusura contabile degli interventi, e di destinare dette somme per il finanziamento di nuovi interventi, a titolo di anticipazione di cassa, in luogo di procedere alla loro restituzione mediante versamento in conto entrate dello Stato;

Ritenuto di approvare l'inserimento nel programma Roma capitale, per gli aspetti esclusivamente procedurali, dei centri parrocchiali di S. Pio da Pietrelcina (zona Malafede, S. Caterina da Siena (zona Appio Latino), S. Anselmo (zona Cecchignola), S. Carlo Borromeo (zona Tor Pagnotta);

Ritenuto di individuare i nuovi interventi da inserirsi nel programma, come sopra descritti, mediante apposito allegato, anche al fine dell'attribuzione del rispettivo codice di identificazione (allegato *H*);

Ritenuto di espungere dal Programma quegli interventi per i quali, all'attualità, sono venute meno le motivazioni che ne sorressero l'inclusione (allegato *I*);

A voti unanimi;

Delibera:

1. Sono approvate le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, le aggregazioni e le disaggregazioni di interventi di cui all'allegato *A*, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari.

2. Sono approvati i definanziamenti degli interventi di cui all'Allegato *B* nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, per un complessivo importo di € 2.065.827,57.

3. Sono approvate le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato *C*, per un complessivo importo di € 65.942.760,85.

4. Sono approvate le minori occorrenze finanziarie degli interventi di cui all'allegato *D*, per un importo complessivo di € 7.042.902,66.

5. La somma riveniente dai suddetti definanziamenti, riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, pari a complessivi € 75.051.491.08, è ripartita a favore degli interventi compresi nell'allegato *E*, nelle annualità 2002 e 2003, come rispettivamente indicato.

6. È approvata la ripartizione degli stanziamenti della legge finanziaria 2002, per l'annualità 2002, 2003 e 2004, a favore degli interventi di cui all'allegato *F*, per un complessivo ammontare di € 185.510.834,69.

7. A valere sui fondi della predetta legge finanziaria, è altresì destinata la somma di € 413.165,51, al funzionamento della divisione Roma capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conto annualità 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990.

8. È approvata la riduzione del finanziamento *ex lege* n. 396/1990 relativo all'intervento f.2.2.2 «Realizzazione del nuovo Centro congressi EUR ed interventi connessi», di titolarità dell'EUR S.p.a. nella misura di € 6.197.000.

9. È approvato il finanziamento degli interventi di cui al citato allegato *G* per un importo complessivo di € 21.170.345,03.

10. Per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'allegato *G*, è disponibile la complessiva somma di € 15.860.000, costituita, per € 3.727.000,00, da residui accertati dalla Commissione Roma capitale con deliberazione n. 1/2001 del 24 aprile 2001; per € 6.197.000,00, dal ribasso d'asta dell'intervento «Centro congressi EUR», cod. f 2.2.2; per € 514.000, dalla rimodulazione dell'intervento e2.2 «Attività di monitoraggio degli interventi del Programma Roma capitale» e per € 5.422.000, dalla rimodulazione dell'intervento e3.1.6 «Acquisizione Villa Rivaldi».

11. All'ulteriore copertura finanziaria degli interventi compresi nell'allegato *G*, individuati mediante asterisco, si fa fronte mediante la rimodulazione delle somme rivenienti dalla rimodulazione dei ribassi d'asta e delle minori occorrenze finanziarie di interventi di titolarità del comune di Roma, presenti nel Programma Roma capitale.

12. Gli interventi denominati «Complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli» e «Palatino Foro Romano: *scalae graecae*», inseriti nell'allegato *G*, di titolarità del Ministero per i beni e le attività culturali, sono finanziati mediante rimodulazione di ribassi d'asta di interventi inseriti nel Programma di Roma capitale, di titolarità del medesimo Ministero.

13. Le assegnazioni finanziarie degli interventi di cui ai punti 11 e 12 che precedono hanno carattere programmatorio. Non si darà luogo pertanto all'assunzione di provvedimenti di impegno di spesa fintantoché non sia stata accertata la relativa copertura finanziaria da parte della divisione Roma capitale, previo rimodulazione delle economie di gara a valere sugli interventi di competenza, rispettivamente, del Comune di Roma (punto 11) e del Ministero per i beni e le attività culturali (punto 12).

14. Le somme trasferite al comune di Roma per interventi di propria competenza e rimaste inutilizzate sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne può autorizzare la destinazione a favore di interventi presenti nel programma di Roma capitale, di titolarità dello stesso comune, per i quali si siano determinate le condizioni di erogabilità dei fondi *ex lege* n. 396/1990; dette somme sono contabilizzate a scomputo dei trasferimenti da effettuarsi a favore dei singoli interventi cui sono destinate.

15. È approvato l'inserimento nel Programma dei nuovi interventi, come inseriti negli allegati *E*, *F* e *G*, e riepilogati nell'allegato *H*.

16. Sono approvate le espunzioni dal Programma degli interventi di cui all'allegato *I*.

Il presidente: ARREDI

Il segretario: GRIMALDI

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
a 1.1.1	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e scavi archeologici sulla base delle indicazioni del Progetto Direttore SDO (ed altri interventi per l'avvio dello SDO), con priorità per ampliamento del parco ex SNIA (con annesso capannone), parco archeologico Tiburtino, parco Meda e parco Centocelle.	
		Modifica Titolo	
a1.1.1.1	COMUNE DI ROMA	Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nei comprensori direzionali Pitralata, Tiburtino e Centocelle-Quadraro, in attuazione degli strumenti esecutivi approvati, nonché di altri interventi per l'avvio dello SDO quali i Parchi Meda, ex SNIA, Tiburtino, Centocelle, Asilo nido Via Vertumno.	

e3.1.10	COMUNE DI ROMA	- Recupero Ghetto: restauro Portico d'Ottavia.	
		Modifica Titolo	
e3.1.10	COMUNE DI ROMA	- Restauro Ghetto: restauro Portico d'Ottavia – attività di monitoraggio e controllo lavori – lavori di scavo e sistemazione archeologica.	

b2.5.2	COMUNE DI ROMA	- Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano. Allestimento.	
		Modifica Titolo	
b2.5.2	COMUNE DI ROMA	- Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano. Indagini statiche, restauri e allestimento.	

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
b3.1.3	COMUNE DI ROMA	- Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Pamphili	€ 2.370.613,71
Disaggregazione			
b3.1.3.1	COMUNE DI ROMA	- Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Villa Vecchia" all'interno di Villa Pamphili	€ 563.014,57
b3.1.3.2	COMUNE DI ROMA	- Restauro e ristrutturazione da parte del Comune dell'edificio monumentale "Cascina Floridi" all'interno di Villa Pamphili	€ 1.032.913,80
b3.1.3.3	COMUNE DI ROMA	- Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali "Casali Rurali" all'interno di Villa Pamphili	€ 774.685,34
f1.5	COMUNE DI ROMA	- Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro Multimediale	
e3.2.2	COMUNE DI ROMA	- Realizzazione della Casa della Città all'ex Mattatoio	€ 258.228,44
Aggregazione e cambio titolo			
f1.5	COMUNE DI ROMA	Opere di ristrutturazione per il riuso del complesso dell'ex Mattatoio	€ 258.228,44
b2.6.1	COMUNE DI ROMA	Operazioni archeologiche e sistemazione dell'area del Foro di Cesare	€ 826.331,03
b2.6.2	COMUNE DI ROMA	Operazioni archeologiche e sistemazione dell'area del Templum Pacis	€ 877.976,72
b2.6.3	COMUNE DI ROMA	Operazioni archeologiche dell'area del Foro Traiano	€ 877.976,72
Aggregazione e cambio titolo			
b2.6	COMUNE DI ROMA	Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell'area dei Fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del Foro di Nerva e del Foro di Traiano e completamento dei lavori di sistemazione delle aree per l'apertura al pubblico, anche attraverso l'utilizzazione di apparati didattico-scientifici e multimediali che ne rendano più chiara la comprensione	€ 2.582.284,49
b1.2.12	COMUNE DI ROMA	Manutenzione Palazzo Nardini - I lotto funzionale.	€ 2.324.056,05
Disaggregazione, cambio titolo			
b1.2.12.1	COMUNE DI ROMA	Palazzo Nardini - I lotto – progettazione	€ 127.909,80
b1.2.12.2	REGIONE LAZIO	Palazzo Nardini I lotto – realizzazione opere di manutenzione	€ 2.196.146,25

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
e3.2.1	COMUNE DI ROMA	Acquisizione aree ed avvio della realizzazione del Museo della Scienza e strutture culturali	
		Cambio titolo	
e3.2.1	COMUNE DI ROMA	Acquisizione aree, progettazioni e avvio della realizzazione della Città della Scienza e di strutture	

d4.1.6.1.1	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: acquisizione aree e opere di infrastrutturazione dell'area	
		Disaggregazione	
d4.1.6.1.1.1	COMUNE DI ROMA	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: acquisizione aree e opere di infrastrutturazione dell'area	
d4.1.6.1.1.2	A.T.A.C.	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e realizzazione nuova sistemazione deposito Atac di Portonaccio; realizzazione sovrappasso di collegamento di via di Portonaccio, acquisizione, eventuale bonifica e sistemazione dell'area Agip	

e3.2.16	COMUNE DI ROMA	Progettazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi per sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma	
		Modifica titolo	
e3.2.16	COMUNE DI ROMA	Realizzazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma	

b4.2	COMUNE DI ROMA	Restauro di Villa Romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo Museo archeologico all'interno del Foyer dell'Auditorium	
		Modifica codice	
b1.13	COMUNE DI ROMA	Restauro di Villa Romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo Museo archeologico all'interno del Foyer dell'Auditorium	

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Definanziamenti (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Definanziamenti
c3.1.5	Acquisizione appartamento sito in Via F. Ruspoli , per sede Fondazione Bellonci.	Comune di Roma	€ 516.456,89
c3.2.16	Progettazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi per sistemazione, progettazione e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del Teatro di Roma. Annualità 1999 Annualità 2003	Comune di Roma	€ 258.228,44 € 1.291.142,24
		Totale	€ 2.065.827,57

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Riduzioni di stanziamento (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Riduzioni
c2.3.1	Parco Labicano: Sistemazione aree a verde (stralcio funzionale)	Comune di Roma	€ 600.000,00
d1.19.1	S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca, adeguamento della viabilità - I stralcio	Provincia di Roma	€ 1.032.913,80
d1.19.2	S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca, sottopasso ferroviario	Provincia di Roma	€ 1.549.370,70
d1.35	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al km. 28,200: progettazione, scavi archeologici e opere - I stralcio funzionale	Provincia di Roma	€ 6.216.709,21
d4.1.6.1.1	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione, acquisizione aree e opere di infrastrutturazione dell'area (D.M.21.12.2000 annualità 2002)	Comune di Roma	€ 48.650.239,89
d4.1.6.1.1	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione, acquisizione aree e opere di infrastrutturazione dell'area (D.M.21.12.2000 annualità 2000)	Comune di Roma	€ 6.034.282,41
d4.2.3.2	Nodi di scambio - Nettuno	Provincia di Roma	€ 413.165,52
d4.2.3.3	Nodi di scambio - Morlupo	Provincia di Roma	€ 1.446.079,32
		Totale	€ 65.942.760,85

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Importo
e1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	Provincia di Roma	€ 291.498,54
e3.1.11	Completamento ristrutturazione edifici via dei Prefetti	Provincia di Roma	€ 1.981.274,70
e3.1.8	Recupero e restauro palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	Provincia di Roma	€ 368.988,21
d1.28	Via Pineta Sacchetti: Allargamento del tratto da Via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	€ 1.731.498,75
e3.1.1.1.11	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium: Progetto arredi e grafica. Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature ARREDI	Comune di Roma	€ 1.657.486,95
e3.1.1.1.11	Progettazione e realizzazione dell'Auditorium: Progetto arredi e grafica. Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature GRAFICA	Comune di Roma	€ 63.387,45
f2.7	Casina delle Rose: restauro e realizzazione sede espositiva e museale.	Comune di Roma	€ 948.768,06
		Totale	€ 7.042.902,66

All. E

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2002	Annualità 2003
d4.1.6.1.1.2	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione ed opere di completamento della Circonvallazione interna dalla Batteria Nomentana alla A/24	F.S. S.p.A.	€ 48.650.239,89	
d4.1.6.1.1.a	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e realizzazione nuova sistemazione deposito Atac di Portonaccio; realizzazione sovrappasso di collegamento di Via di Portonaccio, realizzazione sovrappasso di collegamento di Via di Portonaccio, acquisizione, eventuale bonifica e sistemazione dell'area Agip.	A.T.A.C. S.p.A.	€ 6.034.282,41	
b2.6	Completamento delle operazioni di scavo archeologico nell'area dei Fori di Cesare, di Augusto, del Templum Pacis, del Foro di Nerva e del Foro di Traiano e completamento dei lavori di sistemazione delle aree per l'apertura al pubblico, anche attraverso l'utilizzazione di apparati didattico-scientifici e multimediali che ne rendano più chiara la comprensione	Comune di Roma	€ 516.456,89	
f2.7	Casina delle Rose: restauro e realizzazione sede espositiva e museale	Comune di Roma	€ 948.768,06	
e3.1.1.1	Progettazione e realizzazione Auditorium.	Comune di Roma	€ 1.720.874,40	
e3.2.20	Progetto urbano: Riqualificazione ambientale del Quartiere S. Lorenzo.	Comune di Roma	€ 258.228,45	
e2.1.8	Adeguamento funzionale ed allestimento Museo di Villa Borghese nell'edificio del Casino dell'Orologio.	Comune di Roma		€ 1.032.913,80
e2.1.7	Progettazione ed esproprio Centro Culturale integrato Città Alessandrina	Comune di Roma		€ 258.228,45
e3.2.21	Piazza S. Maria in Trastevere	Comune di Roma	€ 1.291.142,25	
e3.2.5	Castelletto di Villa Sciarra: restauro ed allestimento Museo della Matematica	Comune di Roma	€ 440.356,50	
e3.2.23	Progettazione interventi di riqualificazione ambientale in ambito urbano e periferico di integrazione con il sistema di mobilità sostenibile.	Comune di Roma		€ 600.000,00
d1.38	Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	Provincia di Roma	€ 12.050.000,00	

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2002	Annualità 2003
b1.6.26	Indagini e studi finalizzati alla costituzione e allo sviluppo del sistema termale romano	Provincia di Roma	€ 750.000,00	
e1.6	Interventi a sostegno del decentramento universitario- indagini e progettazioni per la realizzazione, anche attraverso il recupero edilizio, di nuove sedi e di strutture complementari alla didattica universitaria	Provincia di Roma	€ 250.000,00	
f1.6	Interventi a sostegno della costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione indagini e progettazioni per la realizzazione di strutture complementari a quelle esistenti, anche diffuse sul territorio provinciale	Provincia di Roma	€ 250.000,00	
		Totale	€ 73.160.348,85	€ 1.891.142,25

All. F

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2002	Annualità 2003	Annualità 2004
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe della via Latina	Ministero Beni Culturali	€ 33.139,51		€ 1.746.192,00
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	Ministero Beni Culturali	€ 387.000,00		
b1.6.25	Monumento a Vittorio Emanuele II - Restauro della Nike di bronzo	Ministero Beni Culturali			€ 450.000,00
b1.2.6.1	Palazzo Venezia Allestimento Museale (Armeria)	Ministero Beni Culturali	€ 180.000,00		
a2.6	Centro nazionale per le arti contemporanee . Recupero e ristrutturazione dell'edificio "D" dell'ex caserma Montello	Ministero Beni Culturali			€ 628.002,46
b1.2.0	Museo nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero Beni Culturali	€ 957.510,00		€ 1.691.863,00
b1.7.16	Ostia Antica - Roma Sistemazione del Lapidario Monumentale	Ministero Beni Culturali	€ 494.433,00		€ 1.054.567,00
b1.2.6.2	Palazzo Venezia Allestimento Impianto Museale	Ministero Beni Culturali	€ 1.775.000,00		€ 500.000,00
b1.5.3.1	Caserma Lamarmora	Ministero Beni Culturali	€ 516.000,00		€ 600.000,00
b1.2.12.1	Palazzo Nardini Ristrutturazione e restauro per la nuova biblioteca di archeologia e storia dell'arte	Ministero Beni Culturali	€ 500.000,00		€ 1.016.000,00
b1.5.2.1	Collegio Romano	Ministero Beni Culturali	€ 1.032.000,00		€ 1.232.000,00
b1.1.44.2	Palazzina Pio IV	Ministero Beni Culturali	€ 200.000,00		€ 500.000,00
	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		€ 774.685,34	€ 774.685,34
c2.6	Restauro giardini di Villa Medici	Ambasciata di Francia	€ 103.291,38		
d1.3.6	Completamento Tangenziale dei Castelli	Regione Lazio	€ 3.615.198,29	€ 2.840.512,95	€ 3.873.426,74

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2002	Annualità 2003	Annualità 2004
d1.39	Nuovo collegamento tra la S.S. Salaria e la S.P. Tiberina – Variante alla S.P. Traversa del Grillo	Provincia di Roma		€ 5.000.000,00	
c2.4.7	Riqualificazione e valorizzazione delle aree limitrofe al Parco archeologico della Via Latina – Indagini e Progettazione	Provincia di Roma			€ 50.000,00
d1.38	Allargamento Via Tiburtina	Comune di Roma	€ 3.615.353,34	€ 11.781.636,20	€ 1.129.527,37
e3.1.1.1	Progettazione e realizzazione Auditorium	Comune di Roma	€ 9.296.224,18		
b1.13	Restauro di Villa Romana emersa da scavi per la realizzazione dell'Auditorium ed allestimento di relativo Museo archeologico all'interno del Foyer dell'Auditorium	Comune di Roma	€ 516.456,90		
b2.5.2	Realizzazione del Museo dei Fori ai Mercati di Traiano. Indagini statiche, restauri ed allestimento	Comune di Roma	€ 1.291.142,25		
e3.3.1.1	Ristrutturazione Piazza Capelvenere "Casette Pater" – Acilia – Completamento II lotto	Comune di Roma	€ 1.310.251,15		
a1.1.1.2	Progettazione e realizzazione Via Sublata in ambito SDO	Comune di Roma		€ 10.858.180,93	€ 30.458.370,99
e3.2.17	Complesso dei Mercati di Via Ostiense: progettazione e realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione e sistemazione degli spazi pubblici	Comune di Roma		€ 5.000.000,00	
d4.1.6.1.1	Riqualificazione e valorizzazione area Stazione Tiburtina	Comune di Roma			€ 49.786.445,07
f1.5	Opere di ristrutturazione per il riuso del complesso dell'ex Mattatoio	Comune di Roma		€ 13.100.587,99	
e3.2.18	Riqualificazione Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli	Comune di Roma			€ 516.456,90
e3.2.19	Riqualificazione Ambito Strategico Mura Aureliane	Comune di Roma		€ 2.582.284,50	
d3.5	Programmazione Ambito Strategico Tevere	Comune di Roma		€ 4.648.112,09	
e3.2.22	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Ostiense: Campidoglio 2	Comune di Roma			€ 1.549.371,00

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2002	Annualità 2003	Annualità 2004
b1.2.19	Museo Civico di Zoologia: realizzazione "Caveau" sotterraneo per la conservazione collezioni scientifiche	Comune di Roma		€ 224.000,00	
c3.3.17	Completamento rete fognante e costruzione depuratore Via Neviani-Via Gismondi zona Castel di Guido	Comune di Roma			€ 2.426.000,00
d1.40	Viabilità al servizio del Policlinico Universitario S. Andrea: nuovo collegamento viario, via di Grottarossa-Largo Sperlonga	Comune di Roma			€ 1.500.000,00
b1.14	Parco archeologico del Teatro di Marcello	Comune di Roma			€ 103.784,37
c 3.2.16	Realizzazione tratto lungotevere interrato zona Papareschi e primi interventi collegati all'insediamento della nuova sede del teatro di Roma	Comune di Roma			€ 1.291.142,25
		Totale	€ 25.823.000,00	€ 56.810.000,00	€ 102.877.834,49

All. G

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2002	Annualità 2003	Annualità 2004
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe della via Latina	Ministero Beni Culturali	€ 2.627.000,49		
a2.6	Centro nazionale per le arti contemporanee. Recupero e ristrutturazione dell'edificio "D" dell'ex caserma Montello	Ministero Beni Culturali			€ 2.983.999,54
b1.2.12b	Manutenzione Palazzo Nardini	Regione Lazio		€ 2.582.000,00	
	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	€ 685.000,00	* € 2.314.654,97	
d1.3.6	Completamento Tangenziale dei Castelli	Regione Lazio		€ 5.164.000,00	
c3.1.12	Progettazione ed avvio della ristrutturazione del complesso di Via Ostiense n 129 da destinarsi al Centro sperimentale per obiettori di coscienza e Uffici Foresteria della CRI	Croce Rossa Italiana		* € 2.000.000,00	
c3.2.17	Ristrutturazione delle ex SS Via del Mare ed Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata	Provincia di Roma	€ 1.818.345,00		
b1.2.20	Roma - Complesso monumentale calcografia Palazzo Poli. Allestimento dell'ex sala Dante della consultazione grafica, fotografica e informatica	Ministero Beni Culturali	** € 396.000,00		** € 264.000,00
b1.6.2.24	Palatino-Foro Romano: scalae graecae Consolidamento urgente	Ministero Beni Culturali	** € 335.000,00		
		TOTALE	€ 5.861.345,49	€ 12.060.654,97	€ 3.247.999,54
		TOTALE GENERALE			€ 21.170.000,00

NOTE:

* Da finanziarsi mediante rimodulazione dei ribassi d'asta e delle riduzioni finanziarie di interventi di titolarità del Comune di Roma, presenti nel programma Roma Capitale

** Da finanziarsi mediante rimodulazione ribassi interventi di titolarità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

All. H

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Nuovi interventi

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
a1.1.1.2	Progettazione e realizzazione via Sublata in ambito SDO	Comune di Roma
e2.1.17	Centro culturale integrato denominato "della Città Alessandrina" – progettazione ed esproprio	Comune di Roma
d1.38	Allargamento Via Tiburtina	Comune di Roma
c3.2.17	Complesso dei Mercati di Via Ostiense: progettazione e realizzazione di interventi di restauro, ristrutturazione e sistemazione degli spazi pubblici	Comune di Roma
e2.1.8	Adeguamento funzionale ed allestimento Museo di Villa Borghese nell'edificio del Casino dell'Orologio	Comune di Roma
c3.218	Riqualificazione Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli	Comune di Roma
c3.2.19	Riqualificazione Ambito Strategico Mura Aureliane	Comune di Roma
d3.5	Programmazione Ambito Strategico Tevere	Comune di Roma
c3.2.20	Progetto urbano: Riqualificazione ambientale del Quartiere S. Lorenzo.	Comune di Roma
c3.2.21	Piazza S. Maria in Trastevere	Comune di Roma
c3.2.22	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Ostiense: Campidoglio 2	Comune di Roma
e2.4.8	Restauro dei giardini di Villa Medici	Ambasciata di Francia
d1.39	Nuovo collegamento tra le S.S. Salaria e la S.P. Tiberina – Variante alla S.P. Traversa del Grillo	Provincia di Roma
e2.4.7	Riqualificazione delle aree limitrofe al Parco Archeologico della Via Latina – Indagini e progettazione	Provincia di Roma
c3.3.17	Completamento rete fognante e costruzione depuratore Via Neviani-Via Gismondi zona Castel di Guido	Comune di Roma
d1.40	Viabilità a servizio del Policlinico Universitario S. Andrea: nuovo collegamento viario, via di Grottarossa-Largo Sperlonga	Comune di Roma
b1.14	Parco archeologico del Teatro di Marcello	Comune di Roma
c3.2.23	Progettazione interventi di riqualificazione ambientale in ambito urbano e periferico di integrazione con il sistema di mobilità sostenibile	Comune di Roma
	Lavori di razionalizzazione delle sedi del Ministero delle Infrastrutture	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
d3.6	Lungotevere Pietra Papa e Ponte sul Tevere	Comune di Roma
e3.2.23	Riqualificazione padiglioni all'interno di Villa Ada-Forte Antenne per servizi scolastici ed assistenziali	Comune di Roma
e3.3.15	Reti di fognatura a Vitinia	Comune di Roma
e3.3.16	Adeguamento depuratore di Ostia via Tancredi di Chiaraluce	Comune di Roma
e3.3.17	Raddoppio complanari via Cristoforo Colombo tratto Malafede-Spinaceto	Comune di Roma
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe della via Latina	Ministero Beni Culturali
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	Ministero Beni Culturali
b1.6.25	Monumento a Vittorio Emanuele II - Restauro della Nike di bronzo	Ministero Beni Culturali
b1.2.6.1	Palazzo Venezia Allestimento Museale (Armeria)	Ministero Beni Culturali
a2.6	Centro nazionale per le arti contemporanee . Recupero e ristrutturazione dell'edificio "D" dell'ex caserma Montello	Ministero Beni Culturali
b1.2.0	Museo nazionale di Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero Beni Culturali
b1.7.16	Ostia Antica - Roma Sistemazione del Lapidario Monumentale	Ministero Beni Culturali
b1.2.6.2	Palazzo Venezia Allestimento Impianto Museale	Ministero Beni Culturali
b1.5.3.1	Caserma Lamarmora	Ministero Beni Culturali
b1.2.12.1	Palazzo Nardini Ristrutturazione e restauro per la nuova biblioteca di archeologia e storia dell'arte	Ministero Beni Culturali
b1.5.2.1	Collegio Romano	Ministero Beni Culturali
b1.1.44.2	Palazzina Pio IV	Ministero Beni Culturali
b1.6.2.24.1	Palatino-Foro Romano: scalae graecae Consolidamento urgente	Ministero Beni Culturali
b1.2.20	Roma - Complesso monumentale calcografia Palazzo Poli. Allestimento dell'ex sala Dante della consultazione grafica, fotografica e informatica	Ministero Beni Culturali
b1.1.55	San Pio da Pietralcina	Opera Romana per la Conservazione della Fede
b1.1.56	S. Caterina da Siena	Opera Romana per la Conservazione della Fede
b1.1.57	S. Anselmo	Opera Romana per la Conservazione della Fede
b1.1.58	S. Carlo Borromeo	Opera Romana per la Conservazione della Fede
e5.2.6	Ampliamento della centrale Telecom di Tiburtino III, Viale Sacco e Vanzetti	Telecom Italia S.p.A.

All. I

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Interventi espunti

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
c2.4.3	Realizzazione di un Parco ricreativo e di un Parco naturalistico zoologico.	Comune di Roma
c3.3.4.1	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Ostia Lido.	Comune di Roma
c3.3.4.2	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Torrevecchia.	Comune di Roma
c3.3.4.3	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Castelverde.	Comune di Roma
c3.3.4.4	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Serpentara.	Comune di Roma
c3.3.4.5	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di La Storta.	Comune di Roma
c3.3.4.6	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Morena.	Comune di Roma
c3.3.4.7	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Tor Bella Monaca.	Comune di Roma
c3.3.4.8	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di San Basilio.	Comune di Roma
c3.3.4.9	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Lucchina.	Comune di Roma
c3.3.4.10	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Fidene.	Comune di Roma
c3.3.4.11	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Dragoncello.	Comune di Roma
c3.3.4.12	Realizzazione di un centro culturale nella borgata di Massimina.	Comune di Roma
c3.3.10.5	Reti di fognatura a Casalone (Castelverde)	Comune di Roma
c3.3.10.13	Reti di fognatura a via Ponte Ladrone.	Comune di Roma
c3.3.10.15	Completamento reti esistenti zone "O".	Comune di Roma
c3.3.12	Allargamento stradale e costruzione fognature e gallerie di servizi Municipi XVIII – XIX – XVI.	Comune di Roma
d1.5	Viabilità a servizio della fermata F.S. di Villa Bonelli.	Comune di Roma
d1.16	Arteria alternativa al GRA lato ovest – I e II lotto.	Comune di Roma
d1.30	Realizzazione Ponte pedonale di collegamento Castel Giubileo (Salaria) – Labaro (Flaminia).	Comune di Roma
d1.31	Adeguamento stradale di via di Grottarossa da via Flaminia a Parco della Pace ex Papacci.	Comune di Roma
d1.32	Adeguamento sede stradale ponte su via della Crescenza.	Comune di Roma
c3.1.14	Progettazione e lavori di recupero edificio comunale di Via N. Bettoni per destinazioni culturali d'interesse generale – I lotto funzionale	Comune di Roma
c3.1.5	Acquisizione appartamento sito in Via F. Ruspoli 2, per sede Fondazione Bellonci.	Comune di Roma

03A09030

DECRETO 10 marzo 2003.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Mammola.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Paolo Mammola, nell'ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici, è delegato all'esercizio delle competenze relative alle materie della «Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi».

Le attività delegate si esercitano in conformità della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

Nell'ambito dell'area di competenza indicata e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, l'on. Paolo Mammola è delegato:

alla firma dei provvedimenti di competenza del vertice politico relativi alle materie della direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

alla conduzione delle trattative con le regioni in materia di accordi di programma, finalizzate alla firma del Ministro;

ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze;

ai rapporti con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Resta comunque riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

In caso di impedimento o assenza del Ministro, il Sottosegretario on. Paolo Mammola è delegato a:

a) presiedere la commissione di cui all'art. 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, concernente le ferrovie concesse; la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse; la commissione di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane;

b) a partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed alla commissione III «infrastrutture», esclusivamente per le competenze specifiche inerenti le materie oggetto di delega.

Art. 2.

Sempre nel rispetto degli indirizzi politici stabiliti dal Ministro e previa intesa con il vice Ministro on. Mario Tassone, il Sottosegretario on. Paolo Mammola è autorizzato ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni anche per le attività parlamentari attinenti le materie già delegate al vice Ministro.

Art. 3.

Al coordinamento necessario per l'attuazione del presente decreto provvederà l'Ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 168

03A09064

DECRETO 12 marzo 2003.

Delega di attibuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. dott. Paolo Uggè.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge n. 217, del 12 giugno 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 marzo 2003 con il quale è stata disposta la nomina del Sottosegretario dott. Paolo Uggè;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico amministrativo del Ministro, al Sottosegretario di Stato dott. Paolo Uggè, nell'ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici, è delegato l'esercizio delle competenze relative alle materie della «Direzione autotrasporto di persone e cose», nonché la presidenza della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto ministeriale n. 2284/TT del 6 febbraio 2003.

Le attività delegate si esercitano in conformità della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

Nell'ambito dell'area di competenza indicata e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, il dott. Paolo Uggè è delegato:

alla firma dei provvedimenti di competenza del vertice politico relativi alle materie della direzione autotrasporto di persone e cose;

ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze;

ai rapporti con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Resta comunque riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio nei casi ritenuti di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

Al coordinamento necessario per l'attuazione del presente decreto provvederà l'Ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 169

03A09065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli il giorno 4 luglio 2003 a causa di una assemblea del personale. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, con nota del 9 luglio 2003, n. 35/03, ha preso atto dell'accaduto ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 4 luglio 2003, a causa di una assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto al pubblico, come da comunicazione dello stesso in pari data.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* ORLANDI

03A09039

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico, nel giorno 7 luglio 2003 dalle ore 12, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 951/pt del 4 luglio 2003, la chiusura al pubblico il giorno 7 luglio 2003 dalle ore 12 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 331/2003 dell'8 luglio 2003 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 16 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* CARIA

03A09036

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Prato-2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legisla-

tivo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 26 giugno 2003, prot. n. 33873, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Prato 2 ha comunicato che nella giornata del 26 giugno 2003, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 11 a causa assemblea sindacale presso l'ufficio di Prato 1, contemporaneamente si è verificato un blak-out dell'energia elettrica di novanta minuti;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 9 luglio 2003, prot. n. 319/03/GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Prato-2 il giorno 26 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 luglio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A09038

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota del 26 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico in data 26 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale del 26 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 9,45 alle ore 11,15 in data 26 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09216

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 149230 del 1° luglio 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi al pubblico in data 27 giugno 2003;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale del 27 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara per l'intera giornata in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09217

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 87924 del 26 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari in data 26 giugno 2003;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale del 26 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Rimini;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Rimini dalle ore 8,30 alle ore 10,45 in data 26 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09218

DECRETO 25 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzione regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 75982 del 25 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico in data 25 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale del giorno 25 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 9,45 alle ore 11,15 in data 25 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A09219

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola. (Determinazione n. 21/D/03).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola in data 7 luglio 2003, prot. n. 56520, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 27 giugno 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 7 luglio 2003, prot. n. 727/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: «il giorno 27 giugno 2003 - regione Piemonte: Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 luglio 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A09066

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Novara. (Determinazione n. 20/D/03).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Novara in data 30 giugno 2003, prot. n. 180418, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 27 giugno 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 3 luglio 2003, prot. n. 711/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: «il giorno 27 giugno 2003 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Novara».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 luglio 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A09067

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato. (Determinazione n. 19/D/03).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000

con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 30 giugno 2003, prot. n. 153807, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 27 giugno 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 3 luglio 2003, prot. n. 710/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue: «il giorno 27 giugno 2003 - regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 luglio 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A09068

DETERMINAZIONE 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo e della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo. (Determinazione n. 18/D/03).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le note inviate dall'ufficio provinciale di Cuneo in data 27 giugno 2003, prot. n. 226478 e in data 2 luglio 2002, prot. n. 231247, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio e della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 27 giugno 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici;

Visti i pareri favorevoli dell'ufficio del Garante del contribuente espressi con note datate 30 giugno 2003, prot. n. 688/03 e 3 luglio 2003, prot. n. 716/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue: «il giorno 27 giugno 2003 - regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo - sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Saluzzo».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 luglio 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A09069

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 giugno 2003, n. **11.**

Influenze della direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nelle procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori d'incendio ed al rinnovo.

Ai signori Prefetti della Repubblica
Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al sig. Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai signori Direttori centrali del Dipartimento
Al sig. Dirigente dell'ufficio coord. e relazioni esterne del Dipartimento
Ai signori Direttori regionali dei Vigili del fuoco
Ai signori Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco
Al C.S.I. S.p.a.
All'Istituto Giordano S.p.a.
All'Istituto M. Masini S.r.l.
Al TE.S.I. S.r.l.
All'UMAN

La direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nel seguito indicata con la dicitura PED, recepita con il decreto legislativo n. 93/2000, ha previsto un periodo transitorio di «coesistenza» che si è concluso il 29 maggio 2002.

Dopo tale data infatti la PED costituisce in tutti i Paesi contraenti l'accordo SEE l'unica disposizione che regolamenta le condizioni per l'accettabilità del rischio connesso alla presenza di fluidi in pressione superiore a 0,5 bar in valore assoluto.

Tali condizioni rappresentano il regime cogente comunitario di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti che presentano il rischio suddetto, denominati «equipaggiamenti in pressione».

È bene precisare che la regolamentazione PED prescinde dall'efficacia dell'utilizzo, limitandosi a disciplinare l'aspetto connesso alle rischiose condizioni strumentali necessarie per l'uso efficace.

Pertanto ogni disposizione nazionale avente l'obiettivo di regolamentare l'uso efficace non è in conflitto con la direttiva in argomento e permane cogente.

Di contro, ogni disposizione nazionale avente l'obiettivo di regolamentare condizioni per l'accettabilità del rischio connesso alla presenza di pressioni superiori a 0,5 bar in valore assoluto (o caratteristiche costruttive finalizzate alla determinazione di queste) è in conflitto con la direttiva in argomento e conseguentemente abrogata dalla maggiore rilevanza giuridica della direttiva stessa e del relativo decreto di attuazione (decreto legislativo n. 93/2000).

Nel caso particolare degli estintori portatili e carrellati di incendio, il quadro delle disposizioni cogenti applicabili non può che continuare a fare riferimento, rispettivamente, al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e al decreto ministeriale 6 marzo 1992 i quali, sia ai fini dell'approvazione di tipo od omologazione del prototipo che per la sua produzione, già impongono esplicitamente l'utilizzo di «recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione» che oggi sono indiscutibilmente identificabili con le procedure di attestazione della conformità indicate dalla «PED».

Per l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 si forniscono le istruzioni che seguono.

1. *Applicazione dell'allegato* A *al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per l'emissione della relazione tecnica ai fini dell'approvazione di tipo degli estintori portatili d'incendio.*

Per il rilascio della relazione tecnica ai fini dell'approvazione di tipo degli estintori portatili di incendio da parte del Ministero dell'interno, i laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste dall'allegato *A* al decreto ad eccezione di quelle indicate nel seguente prospetto.

Descrizione	Punto	Capoverso	Periodo	Numero
Dispositivi di scarica ...	2.2	primo	terzo	—
Dispositivi di scarica ...	2.2	primo	quarto	—
Dispositivo di sicurezza allo smontaggio. Orificio di riempimento .	2.5	primo	primo	1
Dispositivi di sicurezza	2.6	—	—	—
Protezione delle parti esterne e interne dell'estintore dalla corrosione	2.10	primo	terzo	—
Prove idrauliche	4.3	—	—	—
Prove di resistenza meccanica degli organi funzionali	4.4	terzo	terzo	—
Prove di resistenza meccanica degli organi funzionali	4.4	terzo	quarto	—
Prove di corrosione delle parti esterne	4.7.1	primo	secondo	2
Prove di corrosione delle parti interne	4.7.2	—	—	—

Si precisa che la conformità, sia alle prove suddette non più espletate ai sensi di disposizioni del Ministero dell'interno che ai requisiti che meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in pressione, deve essere riscontrata dal laboratorio mediante l'acquisizione di documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della PED rilasciata da organismi notificati ai sensi della direttiva medesima.

La mancanza di tale documentazione non permette lo svolgimento delle prove previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982.

L'eventuale utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi della PED, di procedure di prova indicate nell'allegato *A* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, per riscontrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della P.E.D., può avvenire unicamente sotto la responsabilità dell'organismo notificato medesimo.

2. *Per l'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.*

2. Applicazione della norma UNI 949.2. Per il rilascio del certificato di prova ai fini dell'omologazione degli estintori carrellati di incendio da parte del Ministero dell'interno, i laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste dalla norma UNI 9492 ad eccezione di quelle elencate nel seguente prospetto.

Descrizione	Punto	Capoversi	Periodo
Dispositivi di scarica ...	2.2	terzo	primo
Dispositivi di scarica ...	2.2	terzo	secondo
Dispositivo di sicurezza allo smontaggio. Orificio di riempimento .	2.5	primo	—
Dispositivi di sicurezza	2.6	—	—
Protezione delle parti esterne ed interne dell'estintore dalla corrosione (1).....................	2.10	—	—
Prove idrauliche	4.3	—	—

Si precisa che la conformità, sia alle prove suddette non più espletate ai sensi di disposizioni del Ministero dell'interno, che a requisiti che meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in pressione, deve essere riscontrata dal laboratorio mediante l'acquisizione di documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della PED rilasciata da organismi notificati ai sensi della direttiva medesima.

La mancanza di tale documentazione non permette lo svolgimento delle prove previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992.

(1) L'eccezione non riguarda quanto riferibile agli aspetti connessi al funzionamento meccanico di tutti gli organi funzionali per i quali il requisito indicato resta vigente.

L'eventuale utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi della PED, di procedure di prova indicate nella norma UNI 9492 per riscontrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della P.E.D. può avvenire unicamente sotto la responsabilità dell'organismo notificato medesimo.

3. *Condizioni per il rilascio del rinnovo quinquennale dell'approvazione di tipo o dell'omologazione.*

Fermo restando che estintori portatili e carrellati d'incendio non conformi alla PED possono essere messi in servizio dopo il 29 maggio 2002 solo se già immessi nel mercato (commercializzati) prima di tale data, la rinnovabilità (di cui al punto 9.1 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per gli estintori portatili ed all'art. 8 del decreto ministeriale 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati), deve intendersi per i soli aspetti antincendio. Premesso quanto sopra, per la presentazione della richiesta del rinnovo quinquennale, dopo il 29 maggio 2002, sono ipotizzabili le situazioni che seguono.

a) *Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate prima del 29 maggio 2002 per prototipi conformi alla PED.*

È sufficiente che l'istanza di rinnovo sia accompagnata da una dichiarazione dell'intestatario dell'autorizzazione alla commercializzazione attestante, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'autorizzazione stessa è riferita ad un prototipo di estintore di incendio conforme alla PED e riportante i riferimenti dell'atto emesso ai sensi della stessa PED da cui risulti la conformità suddetta.

Le istanze prive della dichiarazione suddetta saranno intese riferite al caso trattato nella successiva lettera *b)*.

b) *Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate prima del 29 maggio 2002 per prototipi non conformi alla PED.*

Non è possibile procedere al rinnovo.

c) *Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione rilasciate dopo il 29 maggio 2002 (per prototipi conformi al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e successive modificazioni e alla PED ovvero al decreto ministeriale 6 marzo 1992 e alla PED).*

Il rinnovo viene rilasciato secondo le consuete procedure. Si ricorda, infatti, che dopo il 29 maggio 2002 l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione) è sempre subordinata alla conformità alla PED.

4. *Condizioni per l'effettuazione di eventuali variazioni comportanti l'indicazione della conformità alla PED su estintori d'incendio con approvazione di tipo antecedente al 29 maggio 2002.*

La legittima esigenza di indicare la conformità alla PED non comporta alcun atto del Ministero dell'interno qualora questa avvenga in forma disgiunta dall'apposizione dell'etichetta sull'estintore divisa in cinque parti.

Se l'intestatario dell'autorizzazione alla commercializzazione decide di riportare l'indicazione della conformità alla PED nell'etichetta suddivisa in cinque parti, questa informazione deve essere inserita nella parte quarta conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni del Ministero dell'interno. In tal caso deve essere richiesta al Ministero dell'interno la variazione dell'etichetta e ciò non comporterà l'esecuzione di prove aggiuntive.

5. *Adempimenti dei comandi provinciali nell'ambito delle procedure per il rilascio del C.P.I.*

Nulla varia per quanto concerne gli adempimenti dei comandi provinciali la cui valutazione continua a prevedere l'esame della dichiarazione di conformità ed il suo riscontro con i dati punzonati ed apposti sull'etichetta.

Si ricorda, infatti, che dopo il 29 maggio 2002 l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione) è sempre subordinato alla conformità alla PED e pertanto l'esistenza di questa è garantita dall'autorizzazione alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione).

Per quanto riguarda gli estintori già messi in servizio, risulta utile dare le seguenti istruzioni.

Gli estintori legittimamente immessi nel mercato anteriormente alla data di pubblicazione della presente circolare possono continuare ad essere utilizzati anche se corrispondenti ad un prototipo con autorizzazione non rinnovata.

Roma, 20 giugno 2003

Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
MORCONE

03A09063

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 31 luglio 2003, n. **1299962.**

Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriale 26 maggio 2003 e 3 luglio 2003.

Alle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU

Alle associazioni dei consumatori presenti sul territorio

Alle regioni e province autonome

Sono stati posti, in particolare dalle regioni e province autonome, alcuni quesiti in merito alla presentazione dei progetti, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 luglio 2003, ai fini dell'ottenimento del cofinanziamento previsto dal decreto ministeriale 26 maggio 2003.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni operative al fine di consentire sia alle regione che agli alle Associazioni presenti nel CNCU ed alle Associazioni presenti a livello locale una più puntuale attività progettuale. I chiarimenti sono elencati con riferimento a quanto contenuto del decreto ministeriale del 3 luglio 2003.

1. Art. 3, comma 1, lettera *c)*:

Per «atto amministrativo» con il quale si è dato avvio alla realizzazione dell'iniziativa progettuale si intende l'insieme dell'atto di indirizzo politico (la direttiva annuale) e del successivo provvedimento dirigenziale con il quale sono state finalizzate le risorse di bilancio. Essendo stata segnalata, per alcune Regioni, la mancata approvazione del bilancio, si ritiene che solo un provvedimento della Giunta, adottato prima della presentazione della richiesta di cofinanziamento, possa essere accettata per dimostrare l'avvio dell'iniziativa.

Con riferimento alle modalità di realizzazione dei progetti, si ritiene di ribadire in via preliminare che le regioni e province autonome per ottenere il cofinanziamento devono soddisfare i requisiti oggettivi e soggettivi indicati negli atti emanati da questa Amministrazione. Si ritiene di dover tener conto, ai fini di un maggiore efficacia ed efficienza degli interventi, dell'organizzazione settoriale che ogni Amministrazione locale si è data. In tale contesto deve riconoscersi alle regioni e province autonome la possibilità di attuare gli interventi, che saranno ritenuti ammissibili al cofinanziamento, utilizzando modalità, strumenti e strutture coerenti con le disposizioni di ognuna.

Appare quindi plausibile il ricorso ad Enti strumentali regionali o ad altri organismi pubblici o privati ritenuti idonei allo scopo, a prescindere dal possesso della personalità giuridica.

Ai fini della rendicontazione delle spese occorre tener conto che se l'Ente ovvero l'organismo ha una propria autonomia gestionale e contabile, pur non avendo la personalità giuridica, o svolge «attività commerciale», deve fatturare la prestazione alla regione o provincia autonoma. In caso contrario l'eventuale nota di addebito rilasciata dall'Ente od organismo alla regione o provincia autonoma per essere presentata da queste al Ministero deve essere corredata da tutti i titoli di spesa giustificativi, ancorché non intestati alla regione o provincia autonoma. In tal caso è su tali titoli di spesa che deve essere apposta la dicitura di cui all'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 3 luglio 2003.

2. Art. 6, comma 1, lettera *d)*:

Le consulenze professionali devono essere prestate, con le limitazioni indicate, da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto con riferimento alle specializzazioni che prevedono un albo. Nel caso di professionisti privi di albo per tali prestazioni, qualora non rappresentino un incarico circoscritto nei tempi e nell'oggetto e quindi non assimilabile alla tipologia di spese di cui alla lettera *e)*, è necessario che il soggetto richiedente (Associazione o regione/provincia autonoma) affidi l'incarico previo accertamento della qualificazione del professionista alle finalità del progetto. Un elemento necessario, ma non sufficiente, a qualificare l'attività del professionista è il possesso della partita IVA. Il requisito in questione si ritiene posseduto qualora il professionista sia iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio con attività coerente all'argomento della consulenza prestata ovvero in registri, ruoli od albi non costitutivi. Alle fatture relative a tale tipologia di consulenze professionali deve essere allegata, in sede di rendicontazione, una dichiarazione del soggetto titolare del cofinanziamento (Regione o provincia autonoma, associazioni dei consumatori) da cui risulta l'accertamento della qualificazione professionale.

3. Art. 6, comma 1, lettera *a)*:

Circa l'utilizzazione presso locali e sedi del soggetto beneficiario del cofinanziamento di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica è necessario, qualora la disponibilità di locali e sedi non risulti da documenti ufficiali, che soggetti pubblici e privati che dispongono dei locali dove saranno collocati i macchinari e le attrezzature stipulino con il soggetto che ha ottenuto il cofinanziamento appositi accordi e/o convenzioni.

4. Allegato 2-dichiarazione *b)*:

La partecipazione di un soggetto, privato o pubblico, alla realizzazione di un progetto presentato dalle regioni e province autonome, con l'apporto di una parte della quota non cofinanziata di spesa ammissibile, necessita alcuni chiarimenti. Ai fini della ammissibilità, se il soggetto privato o pubblico contribuisce direttamente con l'acquisizione di beni e/o servizi, le spese che gli stessi sosterranno possono essere incluse nel programma. Con riferimento alla successiva rendicontazione sarà necessario produrre i titoli di spesa, anche se intestati ad un soggetto diverso del richiedente, che devono essere assoggettati a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 3 luglio 2003. I relativi beni acquisiti devono essere vincolati dal soegetto proprietario all'utilizzo per le finalità previste dal progetto per almeno due anni (secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2) e possono, ovviamente, in base ad apposita convenzione o accordio essere ubicati in locali e sede funzionali al progetto in base a quanto già chiarito al punto 3.

5. Allegato 12:

La durata di trenta mesi prevista al punto 3) dell'allegato 12 per la fideiussione bancaria o polizza assicurativa puramente indicativa e coincide con la durata massima di realizzazione del progetto più un ulteriore periodo di sei mesi.

La durata della garanzia dovrà essere pari al periodo previsto per la realizzazione del progetto incrementato del tempo necessario al soggetto beneficiano per la predisposizione della documentazione finale di rendicontazione ed al Ministero per l'effettuazione della verifica e per l'emissione del provvedimento finale di concessione. In sede di comunicazione di ammissibilità e di richiesta della documentazione per la liquidazione dell'anticipazione potrà essere indicativamente prevista la durata della garanzia.

6. Art. 10, comma 3:

La formula con cui viene attribuito il punteggio ad ogni parametro diventa non significativa nel caso in cui tutti i progetti presentano lo stesso valore di riferimento in quanto il valore massimo coincide con il valore minimo. In tale ipotesi a tutti i progetti verrebbe attribuito il punteggio massimo previsto per il singolo parametro.

7. Art. 11, comma 3:

Nel caso in cui l'eventuale cofinanziamento parziale, per insufficienza di risorse interessi più di un progetto avente lo stesso punteggio, l'attribuzione del cofinanziamento avverrà in proporzione all'importo richiesto e ritenuto ammissibile per ognuno dei casi progettuali. La rinuncia del proponente di uno dei progetti comporterà la riattribuzione, con lo stesso principio, delle risorse resesi disponibili all'altro o agli altri progetti classificatisi con lo stesso punteggio.

Roma, 31 luglio 2003

Il dirittore generale
per l'armonizzazione del mercato
e la tutela del consumatore
PRIMICERIO

03A09163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1169
Yen giapponese	134,63
Corona danese	7,4302
Lira Sterlina	0,69620
Corona svedese	9,2302
Franco svizzero	1,5303
Corona islandese	87,40
Corona norvegese	8,1570
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58741
Corona ceca	32,310
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,25
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6424
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,4000
Leu romeno	37203
Tallero sloveno	234,7600
Corona slovacca	41,989
Lira turca	1609000
Dollaro australiano	1,7258
Dollaro canadese	1,5709
Dollaro di Hong Kong	8,7109
Dollaro neozelandese	1,9298
Dollaro di Singapore	1,9682
Won sudcoreano	1322,63
Rand sudafricano	8,3730

Cambi del giorno 4 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1307
Yen giapponese	136,28
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,70150
Corona svedese	9,2597
Franco svizzero	1,5367
Corona islandese	87,90
Corona norvegese	8,1710
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58720
Corona ceca	32,272
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,03
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6471
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,3813
Leu romeno	37370
Tallero sloveno	234,7750
Corona slovacca	41,990
Lira turca	1607000
Dollaro australiano	1,7374
Dollaro canadese	1,5820
Dollaro di Hong Kong	8,8185
Dollaro neozelandese	1,9339
Dollaro di Singapore	1,9925
Won sudcoreano	1335,53
Rand sudafricano	8,4742

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

03A09302-03A09303

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tegens».

Estratto decreto n. 234 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TEGENS, rilasciata alla società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2, Milano, nelle confezioni:

20 capsule 80 mg (sospesa) - A.I.C. n. 023539012;

20 bustine granulato 80 mg (sospesa) - A.I.C. n. 023539051;

20 capsule 160 mg - A.I.C. n. 023539063;

20 bustine granulato 160 mg - A.I.C. n. 023539075.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«80 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 023539012;

«80 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 023539051;

«160 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 023539063;

«160 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 023539075.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09055

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dermoangiopan».

Estratto decreto n. 255 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DERMOANGIOPAN, rilasciata alla società Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via Meucci, 36, Ospedaletto, nelle confezioni:

gel 40 g - A.I.C. n. 021480025.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «sintomi attribuibili ad insufficienza venosa, stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«2% + 0,1% gel» tubo 40 g - A.I.C. n. 021480025.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09058

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gradient Polifarma».

Estratto decreto n. 256 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GRADIENT POLIFARMA, rilasciata alla società Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138, Roma, nelle confezioni:

30 capsule 5 mg (sospesa) - A.I.C. n. 024430011;

«5 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024430023;

«10 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024430035.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento profilattico dell'emicrania con frequenti e gravi attacchi limitatamente ai pazienti che non hanno risposto ad altre terapie o nei quali tali terapie siano state causa di gravi effetti collaterali».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«5 mg capsule rigide» 30 capsule (sospesa) - A.I.C. n. 024430011.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09057

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clarens».

Estratto decreto n. 257 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CLARENS, rilasciata alla società Alfa Biotech S.r.l., con sede in via Ragazzi del '99, 5, Bologna, nelle confezioni:

IM IV 10 fiale 600 ULS/2 ml - A.I.C. n. 026866069;

50 capsule 250 ULS - A.I.C. n. 026866071.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«600 ULS/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 026866069;

«250 ULS capsule molli» 50 capsule - A.I.C. n. 026866071.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09056

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortamide»

Con il decreto n. 800.5/R.M.244/D102 del 18 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

CORTAMIDE pomata 5 g - A.I.C. n. 021834 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Polifarma S.p.a., titolare della specialità.

03A09054

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sidervim»

Con il decreto n. 800.5/R.M.192/D103 del 18 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

SIDERVIM «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034573 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LA.FA.RE. S.r.l., titolare della specialità.

03A09059

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.401/D104 del 18 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

COLEXID «1 g compresse» 25 compresse - A.I.C. n. 032119 012

DISLIPID «1,2 g granulato» 7 bustine - A.I.C. n. 033495 019

DISLIPID «900 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033495 021;

FERVICAL 30 compresse efferv. uso orale 1000 mg - A.I.C. n. 033380 015;

FOLINVIT 10 compresse 15 mg - A.I.C. n. 028240 012;

FOLINVIT 10 flac.ni monodose 15 mg - A.I.C. n. 028240 036;

LISIOFER 10 contenitori monodose 8 ml - A.I.C. n. 018901 037;

SALMOCALCIN 50 ui soluz. iniett. 5 f 1 ml - A.I.C. n. 027580 012;

SALMOCALCIN 100 ui soluz. iniett. 5 f 1 ml - A.I.C. n. 027580 024

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio Chimico Garant S.r.l., titolare delle specialità.

03A09060

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo soluzione sulfo balsamica».

Con il decreto n. 800.5/R.M.319/D105 del 21 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NEO SOLUZIONE SULFO BALSAMICA flacone 60 ml - A.I.C. n. 013542 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio Chimico Deca dott. Capuani S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

03A09061

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nootropil 20% soluzione orale».

Con il decreto n. 800.5/R.M.227/D101 del 21 luglio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

«NOOTROPIL 20% soluzione orale» flacone da 120 ml - A.I.C. n. 022921047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a, titolare della specialità.

03A09062

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501182/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.